



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRESIVO MONTEPRANDONE

Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)

Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999

il: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448

www.icmonteprandone.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento è espressione dell'autonomia organizzativa di questa Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio scolastico i quali, in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano, sono tenuti a rispettarlo ed a farlo rispettare.

Il testo è strutturato in articoli divisi in VI capitoli:

Capitolo I: I docenti (art. 1-13)

Capitolo II: I collaboratori scolastici (art. 1 - 12)

Capitolo III: Gli alunni (art. 1-26)

Capitolo IV: I Genitori (art. 1-3)

Capitolo V: Assenze, ritardi, uscite anticipate (art. 1-8)

Capitolo VI: Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (art.1- 18)

Capitolo I - Docenti

Art.1.I docenti, per assicurare l'accoglienza e la sorveglianza sugli allievi, devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 27 comma 5 CCNL 95).

Art. 2. Durante l'intervallo e nel dopo mensa, ogni insegnante assista gli alunni di propria competenza e faccia in modo che gli allievi mantengano l'autocontrollo a la disciplina nel rispetto di sé e degli altri. Si ricorda che l'intervallo è di competenza del docente dell'ora che precede l'intervallo stesso. Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, il secondo intervallo è previsto dalle ore 12 alle ore 12.10 ed è a carico del docente in servizio per quella ora in classe.

Art. 3. Tutti i docenti sono sempre tenuti a rispettare l'orario di lavoro con la massima puntualità.

Art. 4. I docenti non devono permettere agli alunni di uscire dall'aula senza permesso.

Art. 5. I docenti non devono utilizzare il cellulare durante l'ora di lezione, salvo casi autorizzati dal Dirigente.

Art. 6. I docenti devono spostarsi con la massima celerità nel cambio dell'ora; in caso di ritardo del collega subentrante, devono affidare la classe al collaboratore scolastico in servizio nel corridoio.

Art. 7. I docenti devono affidare la classe ad un collaboratore scolastico, in caso di breve, motivato, improrogabile allontanamento dall'aula.

Art. 8. I docenti, al termine delle lezioni, devono accompagnare gli alunni della propria classe, in fila ordinata e in silenzio, fino all'uscita.

Per quanto concerne il controllo dell'uscita nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie, il docente accompagnerà gli alunni ai cancelli. Se l'alunno usufruisce di uscita con genitori/delegati, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni, sino all'arrivo dei genitori. Qualora si verifichi il caso di un ritardo del

genitore/delegato per riprendere il proprio figlio all'orario di uscita previsto, il docente è tenuto alla vigilanza.

I docenti sono tenuti ad accompagnare agli scuolabus gli alunni che usufruiscono di tale servizio.

Per quanto concerne il controllo dell'uscita nella Scuola Secondaria di I grado, i docenti accompagneranno gli alunni ai cancelli. Se l'alunno è autorizzato al subentro potenziale è autorizzato ad uscita autonoma, se usufruisce di uscita con genitori/delegati, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni, sino all'arrivo dei genitori. Qualora si verifichi il caso di un ritardo del genitore/delegato per riprendere il proprio figlio all'orario di uscita previsto, il docente è tenuto alla vigilanza. I docenti sono tenuti ad accompagnare agli scuolabus gli alunni che usufruiscono di tale servizio.

Art. 9. I docenti, nei giorni di mensa, devono accompagnare gli alunni nel locale refettorio; dopo il pranzo, sorvegliano gli stessi fino al suono della campanella e li riaccompanano nella loro aula per le lezioni pomeridiane.

Art. 10. Nella Scuola dell'Infanzia, i docenti sono tenuti ad assistere i bambini sino all'arrivo dei genitori, qualora si verifichi il caso di un ritardo del genitore per riprendere il proprio figlio all'orario di uscita previsto; per i bambini che vengono, occasionalmente, ripresi prima del previsto orario d'uscita, i genitori devono firmare un apposito permesso.

Art. 11. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza in aula e, ovunque, nell'ambiente scolastico.

Art. 12. I genitori devono giustificare le assenze tramite l'apposita funzione del registro elettronico Classe Viva Spaggiari. L'insegnante della prima ora deve verificare che il genitore abbia provveduto a giustificare l'assenza.

Art. 13. Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate devono essere giustificate dal genitore contestualmente alla necessità. Si raccomanda la massima puntualità e il rispetto dell'orario scolastico. Se gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate risulteranno essere superiori a 5 in un mese, seguirà segnalazione al Dirigente scolastico.

Assenze continuative superiori a 20 giorni per la Scuola dell'Infanzia, assenze continuative superiori a 7 giorni per la Scuola Secondaria di I Gr. e per la Scuola Primaria saranno comunicate tempestivamente al Dirigente Scolastico dal docente coordinatore di classe e dai docenti di sezione.

Capitolo II. - I Collaboratori scolastici

Nell'ambito delle competenze previste dai profili contenuti nel CCNL, per garantire un'adeguata vigilanza sugli alunni e salvaguardare la loro integrità fisica e morale, devono:

Art. 1. I collaboratori scolastici devono attenersi alle disposizioni date con circolare interna indicante "D.L. 81/08 Misure di prevenzione - Controllo accessi.

Art. 2. Rispettare l'orario con la massima puntualità.

Art. 3. Rispettare le norme di sicurezza, secondo le istruzioni impartite.

Art. 4. Accogliere e sorvegliare negli atri delle varie sedi, in caso di freddo e maltempo, gli alunni costretti ad arrivare a scuola in anticipo sull'orario di inizio delle lezioni e sorvegliarli all'uscita fino all'arrivo degli scuolabus, in caso di ritardo.

Art. 5. Vigilare sugli ingressi e nei corridoi delle varie sedi in modo che nessun movimento degli alunni o di altre persone sfugga alla loro vista.

Art. 6. Coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli allievi controllando i bagni, le scale, i corridoi e le uscite durante i momenti di inizio/ fine giornata, nell'arco della giornata e per tutta la durata della ricreazione.

Art. 7. Badare che le permanenze degli alunni nei bagni non si protraggano troppo né durante all'intervallo, né durante le lezioni.

Art. 8. In caso di malessere serio e/o persistente, assistere gli alunni indisposti ed accompagnarli al front office della segreteria per avvisare la famiglia.

Art. 9. Custodire la classe loro affidata dal docente in caso momentaneo motivato, improrogabile, breve allontanamento dall'aula di quest'ultimo.

Art. 10. Collaborare con i docenti di attività motoria, per l'accompagnamento e l'assistenza degli alunni fuori dall'edificio scolastico (palestra), quando è possibile.

Art. 11. Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e /o Fiduciari dei plessi le classi prive dei docenti, perché si provveda al più presto alla sostituzione e nel frattempo sorvegliare gli alunni.

Art. 12. Sorvegliare, sempre, la classe, per garantire gli spostamenti dei docenti al cambio dell'ora.

Art. 13. I collaboratori scolastici non devono utilizzare il cellulare durante l'ora di lezione, salvo casi autorizzati dal Dirigente scolastico.

Capitolo III - Gli Alunni

Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli alunni:

Art. 1. Devono mostrare rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale, che opera all'interno della scuola, nonché dei compagni.

Art. 2. Devono essere leali e solidali in ogni circostanza, in modo particolare con chi è in difficoltà.

Art. 3. Devono consolidare una consapevolezza che la scuola è una comunità e che gli arredi, le aule, i bagni e le strumentazioni vanno ben mantenuti e salvaguardati nell'interesse di tutti.

Art. 4. Devono instaurare con i compagni e gli operatori scolastici un rapporto di reciproco rispetto, che favorisca la collaborazione e l'amicizia, nella salvaguardia della diversità dei ruoli, delle funzioni, delle competenze.

Art. 5. Devono acquisire il controllo di sé nei gesti, nelle parole, negli atteggiamenti, nell'uso del linguaggio e della forma espressiva più adeguata ad ogni situazione.

Art. 6. Devono eseguire con ordine, costanza ed attenzione le consegne dei docenti.

Art. 7. Devono inserirsi produttivamente nel gruppo classe, assumendo compiti di responsabilità nelle diverse occasioni della vita scolastica.

Art. 8. Devono attendere nello spazio antistante l'edificio scolastico l'orario d'ingresso a scuola o l'arrivo dello scuolabus dopo il termine delle lezioni, tenendo un comportamento corretto, per evitare di farsi male.

Art. 9. Devono raggiungere con calma, al suono della campana, la propria aula, salutare il docente che li accoglie, occupare educatamente il proprio posto, preparare il materiale per l'imminente lezione.

Art. 10. È fatto divieto loro di utilizzare i telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici (mp3, i- pod, play station, lettori CD) nell'ambito della struttura scolastica, durante le ore di lezione e le attività scolastiche (mensa, intervallo, laboratori, trasferimenti), per uso privato e personale. La scuola non risponde del danneggiamento e dello smarrimento dei telefoni e dei dispositivi elettronici personali.

Art. 11. Devono ascoltare le indicazioni date dal collaboratore scolastico in caso di assenza o ritardo dell'insegnante.

Art. 12. Sono tenuti a rispettare l'orario con la massima puntualità.

Art. 13. L'aula è un luogo di lavoro, deve essere tenuta pulita, in ordine e nessuno deve assumere atteggiamenti o compiere azioni che possono disturbare i compagni di classe o le attività delle classi vicine.

Art. 14. Sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza in aula e negli altri ambienti scolastici, secondo le istruzioni impartite nel CAPO VI.

Art. 15. Devono partecipare alle lezioni in maniera attiva, seria, costruttiva con interventi pertinenti anche nel caso in cui il docente della classe sia sostituito da un supplente.

Art. 16. Devono muoversi dal proprio posto, solo se autorizzati e senza disturbare i compagni.

Art. 17. Devono chiedere di uscire solo in caso di effettiva improrogabile necessità.

Art. 18. Durante l'intervallo non possono andare da un piano all'altro e nessuno deve correre, alzare la voce, avere atteggiamenti non idonei o fare scherzi non graditi.

Art. 19. Devono recarsi a scuola vestiti in modo decoroso, nel rispetto dell'ambiente scolastico.

Art. 20. Durante il cambio di lezione, mentre gli insegnanti si spostano celermente, devono rimanere al proprio posto e preparare il materiale per la lezione successiva.

Art. 21. Durante gli spostamenti da un ambiente ad un altro della scuola o per andare in palestra, devono comportarsi in modo corretto.

Art. 22. Devono utilizzare i servizi in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

Art. 23. Tutti gli alunni devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri; saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra loro.

Art. 24. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica devono essere esonerati. Sarà cura dei genitori presentare, in segreteria, la domanda di esonero, corredata di certificato medico giustificativo.

Art. 25. Nella Scuola Primaria gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule, ad eccezione dei giorni prestabiliti in cui si svolge l'attività motoria ed in cui i ragazzi vengono a scuola in tuta da ginnastica. Nella

Scuola Secondaria di I Grado è necessario essere forniti di adeguato vestiario per le attività previste di Educazione Fisica.

Capitolo IV - I Genitori

Art. 1. Non è consentito l'accesso alle aule da parte dei genitori, tranne che per casi eccezionali e con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Al fine di responsabilizzare gli alunni, non sarà consentito ai genitori di recapitare a scuola né materiale didattico, né altro. Ugualmente non è consentito l'accesso alla scuola da parte di persone estranee, ad eccezione di persone convocate dai docenti per la programmazione di attività scolastiche. È fatto assoluto divieto a chiunque svolga attività commerciale, di accedere nelle aule sotto qualsiasi pretesto o titolo.

Art. 2. Alla famiglia viene data comunicazione di tutti gli impegni e le attività scolastiche, tramite bacheca, sito web-scuola, consegna di avviso cartaceo, dato agli alunni per la presa visione da parte dei genitori. Anche il diario scolastico è considerato strumento ufficiale di comunicazione con la famiglia.

Capitolo V - Assenze, ritardi, uscite anticipate

Art. 1. I genitori degli alunni giustificheranno le assenze dei loro figli al loro rientro a scuola e, solo eccezionalmente, il giorno successivo. Ulteriori ritardi nella presentazione della giustificazione devono essere sottoposti all'attenzione dei delegati del Dirigente, che provvederanno ad avvertire la famiglia.

Art. 2. Gli insegnanti nella prima ora di lezione sono delegati dal Dirigente Scolastico, a giustificare le assenze con annotazione firmata sul registro di classe e a controllare le firme delle comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Art. 3. I genitori sono tenuti a giustificare le assenze dei figli con apposita funzione del registro elettronico Classe Viva Spaggiari. Non sono più ammesse le giustificazioni cartacee.

Art. 4. Gli alunni ritardatari dovranno essere accompagnati dai genitori o figure da loro delegate, che sono tenuti a compilare e firmare il modulo predisposto per l'ingresso "con ritardo". Il collaboratore scolastico accompagnerà l'alunno in classe e consegnerà il suddetto modulo al docente in servizio in aula.

Art. 5. Si sottolinea l'importanza di rispettare gli orari in tutte le sedi dell'IC di Monteprandone.

Art. 6. Il Dirigente scolastico vaglierà, individualmente, le richieste di uscita anticipata a valenza annuale o prolungati periodi e le autorizzerà, nel caso ritenga valide le istanze. Copia dell'autorizzazione sarà fornita ai docenti di sezione/classe.

Art. 7. I genitori, che hanno necessità di riprendere i propri figli da scuola prime del termine delle lezioni, potranno farlo, compilando l'apposito modulo "Uscita anticipata". Il collaboratore scolastico consegnerà la richiesta al docente in servizio in aula. L'alunno seguirà il collaboratore scolastico che lo affiderà al genitore o figura delegata.

Art. 8. Ai genitori o ad altre persone estranee non è consentito sostare, ad eccezione di valida motivazione, negli ambienti scolastici o accedere alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. Nel caso in cui un alunno accusi senso di malessere o altro, sarà cura della Scuola, avvisare la famiglia.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO MONTEPRANDONE

Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)

Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999

e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448

www.icmonteprandone.edu.it

CAPO VI - Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, e concordato con il Dirigente scolastico e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento **ha validità per l'anno scolastico 2020/2021** e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando eventuali attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:

- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
- Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
- Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine.

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

Modalità di ingresso a scuola.

È assoluto divieto di recarsi sul posto di lavoro in caso:

- di tutti i dipendenti affetti da patologie croniche, con multimorbilità o rilevanti disabilità (Art. 2, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 4 marzo 2020);

- di tutti i dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C (art. 1, comma b) del DPCM 8 marzo 2020);

- di tutti i dipendenti per i quali il DSP (Dipartimento di Sanità pubblica) ha disposto misure di quarantena (art.1, comma c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo la misurazione della temperatura prima di accedere ai locali scolastici.

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

a) indossare la mascherina preferibilmente chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

1. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

2. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

3. È obbligatorio per gli studenti della scuola primaria e secondaria indossare la mascherina preferibilmente chirurgica all'ingresso della scuola, nel cortile e nei corridoi fino all'arrivo in classe. Solo quando tutti gli alunni della classe sono seduti nei loro banchi e, dunque si verifica una situazione statica, sarà possibile togliere la mascherina mantenendo sempre il distanziamento di oltre 1 metro.

4. È obbligatorio per tutti gli studenti al momento dell'ingresso in classe igienizzare le mani con gli appositi dispenser collocati in tutte le aule.

5. È obbligatorio per i docenti della scuola primaria e secondaria indossare la mascherina chirurgica all'ingresso della scuola, nel cortile e nei corridoi fino all'arrivo in classe. Solo quando tutti gli alunni della classe sono seduti nei loro banchi e, dunque si verifica una situazione statica, sarà possibile togliere la mascherina mantenendo sempre il distanziamento di oltre 1 metro.

6. È obbligatorio per tutti i docenti al momento dell'ingresso in classe igienizzare le mani con gli appositi dispenser collocati in tutte le aule.

7. È obbligatorio per tutti i docenti della Scuola Infanzia e per tutti i docenti di sostegno indossare le protezioni in dotazione (mascherina chirurgica e visiera protettiva trasparente) al momento dell'ingresso in classe igienizzare le mani con gli appositi dispenser collocati in tutte le aule.

8. I Docenti ogni mattina effettueranno la misurazione della temperatura corporea degli studenti presenti in classe con i dispositivi previsti dalla legge al fine di verificare il mantenimento dei presupposti previsti per l'ingresso.

9. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

È d'obbligo tenere l'alunno/a a casa, contattando immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia, in caso di temperatura corporea superiore a 37,5 C e/o di altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, mal di testa, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, ecc.), come previsto dal Rapporto COVID-19 dell'ISS n.58/2020 del 21 agosto 2020. In caso di temperatura corporea ricompresa tra i 37,0°C e i 37,5°C è comunque raccomandato tenere l'alunno/a a casa a tutela della salute propria e altrui. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore

sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde nazionale 1500

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

2. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (apic82800g@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3. È istituito e tenuto presso le reception dei plessi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

4. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente e/o ai Referenti Covid qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

Nel rispetto della disciplina privacy vigente, al personale scolastico, prima dell'ingresso, potrà essere effettuato il controllo della temperatura corporea attraverso dispositivi idonei alla misurazione. Il personale addetto alla misurazione sarà essere munito di adeguati DPI. Se la temperatura misurata al personale risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso a scuola.

5. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

6. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli Uffici di Segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti e le loro famiglie sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola e/o in classe.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Rapporti Scuola - Famiglia

Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato che dovrà prima riferirsi al proprio Responsabile/Fiduciario di plesso.

Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail - nome.cognome@icmonteprandone.edu.it - al docente coordinatore (per la scuola primaria) e al docente interessato per la scuola Infanzia e Secondaria, ad esclusione dei 15 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

Art. 8 - Protocolli dei singoli plessi (ALLEGATO)

Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono: la sede Centrale - Scuola Secondaria di I Gr. di via Colle Gioioso 2, scuola Infanzia - Colle Gioioso, scuola Infanzia e Primaria di B. Monte, scuola Primaria di B. Croce.

Ogni plesso comprende un numero variabile di aule didattiche. Con apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso la quale le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Gli spostamenti sono consentiti solo se autorizzati dall'insegnante (in uno dei laboratori didattici della scuola, uso dei servizi igienici, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola), sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina.

Si rimanda ai protocolli interni di ogni singolo plesso che fanno parte integrante del seguente regolamento.

Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

A partire dalla prima campana di ingresso e di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni anche nelle pertinenze esterne.

Si rimanda ai protocolli interni di ogni singolo plesso che fanno parte integrante del seguente regolamento.

Art. 10 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

L'accesso alle automobili nei parcheggi interni delle due sedi dell'Istituto plesso B. Croce e sede centrale di Colle Gioioso non è consentito al personale docente che è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità delle scuole salvo autorizzazioni del dirigente scolastico.

Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nella sede centrale dell'Istituto, nei cortili interni della scuola, sono presenti sedie e tavoli per lo svolgimento di lezioni all'aperto. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti della scuola secondaria di I gr. sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare sia l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica (cattedra, lavagna e/o banco di sostegno). Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra che possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica (cattedra e lavagna), la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante (di 2 metri). Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. Si consiglia una bustina trasparente per riporla.
7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
11. Qualora si verificassero numerose assenze del personale docente in contemporanea nella stessa giornata e venissero meno le condizioni di sicurezza anti contagio covid-19, il Dirigente scolastico e/o i Collaboratori del Dirigente sono autorizzati a predisporre l'uscita anticipata degli alunni.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il

numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli sia durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. Si rimanda ai protocolli interni di ogni singolo plesso che fanno parte integrante del seguente Regolamento.

Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di bevande e alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti non è consentito tranne in casi debitamente motivati dalle famiglie e su permesso accordato dall'insegnante.

2. Per tutto il personale scolastico (Docente e ATA) l'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

3. È obbligatoria l'igienizzazione delle mani prima di utilizzare le tastiere dei distributori automatici di bevande e snack.

Art. 14 - Riunioni e Assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali a distanza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe in videoconferenza.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. È fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. Sono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli Uffici di Segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. Tutti devono lavarsi le mani più volte al giorno, anche utilizzando le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dall'Istituto. Al fine di ricordare ed agevolare il lavaggio periodico delle mani, vengono messi a

disposizione appositi dispenser di soluzioni disinfettanti in tutti gli Uffici, in vicinanza di postazioni fisse dei collaboratori scolastici e nei principali luoghi di passaggio.

È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.

Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti e assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti utilizzando

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

Aspettiamo indicazioni dal MI su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni

in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

In allegato:

Protocollo INFANZIA - Plesso B.Monte
Protocollo INFANZIA - Plesso B.Croce
Protocollo PRIMARIA - Plesso B.Croce
Protocollo PRIMARIA - Plesso B.Monte
Protocollo SECONDARIA
Modulo autocertificazione personale scolastico
Modulo autocertificazione persone/visitatori esterni
Patto di Corresponsabilità educativa